



# CONDIZIONI QUADRO ECONOMICHE

# 3

3.1	Libertà economica.....	41
3.2	Commercio internazionale di beni e servizi.....	42
3.3	Protezione della libera concorrenza.....	43
3.4	Protezione della proprietà intellettuale.....	43
3.5	Prescrizioni e responsabilità relative ai prodotti.....	45
3.6	Salvaguardia del territorio e protezione dell'ambiente...	47

Libera concorrenza, libero commercio e protezione della proprietà intellettuale: ecco i pilastri del successo economico che rendono interessante la Svizzera per le imprese svizzere e straniere. I processi amministrativi organizzati con efficienza consentono di progettare e svolgere le attività quotidiane in sicurezza; inoltre, una legislazione all'avanguardia in materia ambientale assicura la sostenibilità.

### 3.1 LIBERTÀ ECONOMICA

La Svizzera attira numerose compagnie internazionali all'interno delle sue frontiere. Le ragioni principali di questo successo sono il clima liberale della sua economia, la stabilità politica, il favorevole contesto di base e l'orientamento verso il mercato del suo sistema economico.

La Svizzera è uno dei Paesi con la maggiore libertà economica in Europa, e a livello mondiale si colloca al terzo posto dietro a Hong Kong e Singapore. Lo mostra lo studio Economic Freedom of the World, pubblicato a cadenza annuale. Lo studio misura la libertà economica di un Paese in cinque settori: attività dello Stato, stato di diritto e sicurezza della proprietà privata, stabilità della valuta, libertà commerciale internazionale e densità normativa.

#### Libertà economica

Punteggio complessivo 0 – 10, ultimo aggiornamento 2020

(FIG. 11)

1	Hong Kong SAR	8,59
2	Singapore	8,48
<b>3</b>	<b>Svizzera</b>	<b>8,37</b>
4	Nuova Zelanda	8,27
5	Danimarca	8,09
6	Australia	8,04
7	Stati Uniti	7,97
10	Irlanda	7,86
12	Giappone	7,82
14	Canada	7,81
17	Paesi Bassi	7,75
22	Regno Unito	7,71
25	Germania	7,65
26	Finlandia	7,64
33	Austria	7,56
33	Svezia	7,56
36	Lussemburgo	7,54
43	Repubblica di Corea	7,42
44	Italia	7,40
46	Belgio	7,37
54	Francia	7,33
89	India	6,72
94	Russia	6,62
114	Brasile	6,33
116	Cina	6,27

Fonte: Fraser Institute, Economic Freedom of the World: 2022 Annual Report

## 3.2 COMMERCIO INTERNAZIONALE DI BENI E SERVIZI

L'economia svizzera si distingue per le ampie relazioni internazionali: un franco svizzero su due viene realizzato all'estero. Tutto questo è reso possibile da una circolazione transfrontaliera di merci e persone ben funzionante.

### 3.2.1 Accordi di libero scambio, OMC e soppressione delle barriere commerciali

Il costante miglioramento dell'accesso ai mercati esteri è un obiettivo della politica economica estera svizzera. Un numero crescente di Paesi stipula allo stesso tempo accordi di libero scambio bilaterali o plurilaterali, regionali o transregionali a integrazione della liberalizzazione multilaterale del commercio. Oltre alla Convenzione AELS e all'accordo bilaterale di libero scambio con l'Unione Europea (UE), la Svizzera aderisce attualmente a una rete di 33 accordi di libero scambio con 43 partner non appartenenti all'UE ed è un membro dell'OMC. Gli accordi vengono solitamente stipulati all'interno dell'AELS, ma talvolta anche esternamente, ad esempio con Giappone o Cina. In ambito commerciale, l'OMC applica la clausola della nazione più favorita a tutti i Paesi membri e opera in favore della riduzione delle barriere commerciali nel mondo.

Diventando Paese membro dell'OMC, la Svizzera si è impegnata a trasformare la maggior parte delle barriere non tariffarie al commercio in diritti di dogana. I prodotti svizzeri non sono oggetto di misure protezionistiche, salvo qualche eccezione come i prodotti agricoli. Non esiste una legge vera e propria contro il dumping. In linea di principio, l'importazione di prodotti finiti non è limitata in quantità. Inoltre, le importazioni e le esportazioni dei beni industriali con i mercati europei sono generalmente esenti da diritti di dogana e contingenti, grazie agli accordi di libero scambio tra la Svizzera e l'UE e l'AELS. Tale regime di esenzione non implica che le merci non debbano essere sdoganate. Ma non costituisce un ostacolo. Si effettua in modo ampiamente automatizzato tramite le applicazioni IT e-dec e NCTS.

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica estera e cooperazione economica  
Accordi di libero scambio (OMC)

### 3.2.2 Dogane

Sebbene la Svizzera rientri nell'area di Schengen dalla fine del 2008, non fa parte dell'unione doganale europea e del Mercato europeo comune. Quindi il controllo doganale continua a esistere. Occorre essenzialmente produrre una dichiarazione doganale alla quale sono allegate la fattura, l'indicazione del peso della merce e la conferma d'origine dell'esportatore, dove richiesto. Il certificato d'origine è necessario quando l'esportatore intende beneficiare di diritti preferenziali nell'ambito di accordi di libero scambio o del sistema generale delle preferenze (Paesi in via di sviluppo) o se la merce deve essere riesportata e l'origine deve essere trasmessa.

A differenza della maggior parte dei Paesi, la Svizzera utilizza un sistema doganale basato sul peso lordo. Il dazio doganale è quindi applicato su prodotti per i quali non viene concessa alcuna esenzione. I tassi doganali svizzeri sono generalmente inferiori a quelli di altri Paesi. Questo sistema favorisce l'importazione di merci di alta tecnologia, che hanno un peso modesto, ma un forte valore intrinseco.

Come altri Paesi, anche la Svizzera al confine preleva imposte e tasse come la tassa automobilistica, l'imposta sul tabacco e sulla birra, la tassa sul carburante e la tassa sulle emissioni di CO<sub>2</sub>, la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) e la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). L'imposta sul valore aggiunto pari al 7,7% è notevolmente inferiore rispetto ai Paesi confinanti (Germania: 19%, Francia: 20%, Austria: 20%, Italia: 22%). Nell'Unione Europea, le aliquote IVA variano tra il 17% (Lussemburgo) e il 25% (Danimarca e Svezia).

Le merci che devono essere depositate solo temporaneamente in Svizzera possono essere custodite in depositi doganali, senza nessun diritto di dogana o altra tassa. Dalla frontiera al deposito vengono considerate come merci in transito. La riesportazione è sottoposta alle tariffe doganali del Paese che importa. Tali merci non devono naturalmente subire trasformazioni. Diversamente sarebbe necessario lo sdoganamento. I depositi franchi hanno carattere pubblico, ma sono spesso gestiti da società di stoccaggio private e sono aperti a tutti. I depositi doganali aperti (DDA), invece, servono per immagazzinare le merci non sdoganate in locali aziendali, ma separatamente dalle merci nazionali. Essi sono gestiti in generale da imprese di trasporto e la loro importanza è in costante aumento.

Gli effetti personali importati al momento di un cambiamento di domicilio per uso personale («masserizie di trasloco») sono esenti dai diritti di dogana. Un formulario ufficiale deve essere compilato e presentato all'ufficio della dogana al momento del passaggio in frontiera, che deve essere effettuato nelle ore di apertura dell'ufficio doganale (v. capitolo 13.2.1).

[www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch)  
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

[www.s-ge.com/exporthelp](http://www.s-ge.com/exporthelp)  
Tematiche legate all'export e tariffe doganali in tutto il mondo

### 3.2.3 Regole d'origine

Le merci grezze e i pezzi importati da Paesi terzi possono acquisire origine svizzera e di conseguenza essere consegnati esentasse nei Paesi che hanno sottoscritto l'accordo di libero scambio (ad esempio l'accordo con l'UE), se sono stati trattati a sufficienza in Svizzera così da rientrare nel campo di applicazione dell'accordo di libero scambio. In molte situazioni questo è il caso se il valore aggiunto prodotto in Svizzera rappresenta fra il 60% e l'80% del prezzo di vendita del prodotto finito (a seconda del prodotto).

Questa regolamentazione è interessante in quanto i beni di elevata qualità hanno spesso un peso modesto ma un elevato valore commerciale. Essi possono essere importati in Svizzera a basso costo, essere trasformati e quindi esportati verso Paesi preferenziali con i quali esiste un accordo di libero scambio. Infatti, per esempio, i beni importati da un Paese extra UE/AELS e che in seguito a trasformazione hanno acquisito l'origine svizzera non sono di solito sottoposti ad alcun diritto di dogana al momento della riesportazione verso un Paese dell'UE/AELS.

[www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch) > Informazioni per ditte > Esenzioni, agevolazioni, preferenze doganali e contributi all'esportazione > Esportazione dalla Svizzera  
Guida in materia di origine

### 3.3 PROTEZIONE DELLA LIBERA CONCORRENZA

Il regime economico della Svizzera si basa sui principi del libero mercato. Il compito di carattere politico più importante in un'economia di mercato è la protezione della concorrenza. In Svizzera tale compito viene soddisfatto in primo luogo attraverso gli strumenti della legge sui cartelli e della legge sul mercato interno. La libera concorrenza è facilitata dalla legge sui cartelli, che non vieta i cartelli, ma sanziona gli abusi e che è molto simile a quella dell'UE dal 1995. La legge sul mercato interno mira anch'essa al potenziamento della concorrenza nel Paese e all'abolizione delle regolamentazioni protezionistiche dei Cantoni e dei comuni.

L'applicazione della legge sui cartelli e della legge sul mercato interno compete alla Commissione della concorrenza, autorità federale indipendente. I compiti della Commissione della concorrenza sono lottare contro i cartelli nocivi, vigilare sui comportamenti abusivi delle aziende in posizione dominante, eseguire il controllo delle fusioni e impedire le restrizioni statali alla concorrenza e alle transazioni economiche intercantionali.

[www.weko.admin.ch](http://www.weko.admin.ch)  
Commissione della concorrenza

### 3.4 PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La protezione dei diritti di proprietà intellettuale è ben radicata in Svizzera. L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), con sede a Berna, è l'ente della Confederazione svizzera che si occupa di tutte le questioni riguardanti la protezione di brevetti, marchi, indicazioni di provenienza, design e diritti d'autore.

Un ampio sistema di protezione di brevetti, marchi, design e diritti d'autore garantisce la tutela dei risultati dell'innovazione e della creatività svizzera sia sul territorio della Confederazione che a livello internazionale.

L'IPI ha un sito internet molto intuitivo dove si può accedere a informazioni sui diritti di proprietà intellettuale in Svizzera. Un'altra fonte ricca di importanti informazioni in materia di brevetti, marchi, design e diritti d'autore è il database Swissreg.

La Svizzera ha stipulato numerosi accordi bilaterali e internazionali all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), tra cui l'accordo sulla protezione della proprietà intellettuale per agevolare e promuovere l'economia svizzera, fortemente orientata all'esportazione. La Svizzera è inoltre attiva nell'ambito della protezione mondiale dei diritti di PI in quanto Paese membro dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) che ha sede a Ginevra.

[www.ige.ch](http://www.ige.ch)  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)

[www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch)  
Banca dati dei titoli di protezione Svizzera

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)  
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)

#### 3.4.1 Brevetti

Un brevetto garantisce al titolare il diritto di vietare a terzi l'uso della propria invenzione per un massimo di venti anni. I diritti di brevetto si possono utilizzare per ottenere un vantaggio competitivo nello sfruttamento diretto dell'invenzione, o possono costituire un fondamento legale per concedere a terzi una licenza per l'utilizzo dell'invenzione. Per avere diritto a un brevetto, l'invenzione deve soddisfare i seguenti criteri fondamentali:

1. Invenzione tecnica: la soluzione di un problema tecnico con l'ausilio della tecnica.
2. Novità: si considera nuova un'invenzione che non è di dominio pubblico al momento del deposito della domanda di brevetto. Non può essere una semplice modifica a qualcosa di già esistente. Deve inoltre essere inventiva, cioè non risultare ovvia per uno specialista esperto del settore in questione.
3. Applicazione industriale: l'invenzione deve essere qualcosa di realizzabile o utilizzabile e dev'essere adatta all'uso industriale.

Sono tre le opzioni possibili per depositare un brevetto:

- Brevetto nazionale / svizzero: le domande di brevetto si possono presentare all'IPI. La protezione brevettuale svizzera si estende alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.
- Brevetto regionale / europeo: le domande di brevetto si possono presentare all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Mediante una procedura standardizzata di verifica e di assegnazione del brevetto gestita dall'Ufficio europeo dei brevetti, si ottiene la protezione corrispondente nei Paesi membri dell'UEB, inclusa la Svizzera.
- Brevetto internazionale: le domande di brevetto si possono presentare all'OMPI ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty, PCT), che la Svizzera ha ratificato e che permette agli inventori di presentare una domanda internazionale con gli stessi effetti di una domanda nazionale in tutti i Paesi membri indicati.

Una domanda di brevetto può essere presentata sia da persone fisiche che da persone giuridiche; l'inventore, comunque, è sempre una persona fisica e viene menzionato nella domanda di brevetto in qualità di inventore.

Un brevetto è tutelato nel Paese in cui è registrato ed è in vigore. Tra la presentazione della domanda nazionale e la concessione del brevetto c'è un periodo di attesa che dura in media tre-cinque anni. Su richiesta, è possibile ottenere una procedura accelerata. Il brevetto rimane in vigore finché vengono pagate le tasse annuali nel periodo di validità di 20 anni.

Un brevetto costa 200 franchi svizzeri per la domanda, 500 franchi svizzeri per la presentazione della domanda di brevetto in Svizzera e 500 franchi svizzeri per la procedura d'esame. Le tasse annuali si possono pagare a partire da quattro anni dopo la presentazione della domanda e aumentano su base annua secondo le direttive dell'IPI in materia (ultimo aggiornamento: ottobre 2022).

[www.ige.ch](http://www.ige.ch)  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

[www.ige.ch](http://www.ige.ch) > Proprietà intellettuale > I diritti di protezione a colpo d'occhio  
Diritti di protezione

[www.epo.org](http://www.epo.org)  
Ufficio europeo dei brevetti

**Secondo l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale in Svizzera si registra il maggior numero di brevetti per abitante.**

### 3.4.2 Marchi

La Svizzera riconosce come marchi ogni parola, slogan o mezzo con cui un commerciante distingue i propri prodotti e/o servizi da quelli di un altro commerciante (persona fisica/persona giuridica). I marchi servono a identificare un'attività. In Svizzera, i diritti si ottengono registrando il marchio presso il registro svizzero dei marchi, Swissreg. Per ottenere la registrazione come marchio, la parola, lo slogan o il mezzo deve soddisfare tutti i seguenti criteri fondamentali:

- Il marchio non può violare i diritti di terzi (ad es. un marchio già registrato).
- Il marchio dev'essere distintivo.
- Il marchio non può rappresentare una descrizione dei prodotti o servizi.
- Il marchio non può essere contrario all'ordine pubblico o alla morale pubblica.

Sia persone fisiche che persone giuridiche possono presentare la domanda di registrazione di un marchio presso Swissreg. Un marchio è registrato per dieci anni dalla presentazione della domanda, dopodiché si può mantenere in vigore indefinitamente con proroghe ogni dieci anni. La domanda di registrazione del marchio in Svizzera può essere effettuata in formato elettronico, come anche per posta o fax. La tassa per il deposito del marchio ammonta a 550 franchi svizzeri (più eventuali spese specifiche per classe). Se il simbolo soddisfa i requisiti di protezione, viene normalmente registrato entro un periodo massimo di sei mesi.

Swissreg non verifica l'esistenza di marchi identici o simili. Prima di presentare la domanda, quindi, si raccomanda di effettuare un'analisi per verificare che il marchio sia disponibile; questa ricerca si può fare direttamente o con l'aiuto di un avvocato specializzato in marchi. I marchi internazionali protetti in Svizzera si possono consultare gratuitamente online tramite il «Madrid Monitor» dell'OMPI. Per proteggere i marchi all'estero ci sono tre opzioni:

- Registrazione nazionale del marchio: le domande di registrazione dei marchi si possono presentare agli enti nazionali per la protezione della proprietà intellettuale e sono soggette ai requisiti di legge del singolo Paese (si raccomanda perciò di rivolgersi a un avvocato specializzato in marchi).
- Registrazione regionale / europea: le domande di registrazione dei marchi si possono presentare all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale con una richiesta unica che garantisce che il marchio venga registrato e offre una tutela in tutti i Paesi membri dell'UE.
- Registrazione internazionale: le domande di registrazione dei marchi si possono presentare all'OMPI. In base al Sistema di Madrid, il titolare del marchio lo può registrare in ciascuno dei 122 Stati membri con un'unica domanda, mentre la valutazione di tali domande viene condotta dalle agenzie competenti nei rispettivi Paesi.

[www.ip-search.ch](http://www.ip-search.ch)  
Ricerche sui marchi

[www.ige.ch/ma-berater](http://www.ige.ch/ma-berater)  
Rappresentanti in materia di marchi

### 3.4.3 Design

Per design si intende l'aspetto esteriore di articoli prodotti industrialmente. Le caratteristiche rilevanti sono la forma tridimensionale dell'articolo o di sue parti come anche la decorazione bidimensionale della sua superficie. Per poter essere registrato, un design deve soddisfare entrambi i seguenti criteri fondamentali:

1. **Novità:** il design dev'essere nuovo; e
2. **Carattere individuale:** il design si deve distinguere in maniera sufficiente dai design esistenti.

Sia persone fisiche che persone giuridiche possono presentare la domanda di registrazione di un design presso l'IPI. Un design si può proteggere per un massimo di 25 anni ammesso che vengano pagate le tasse di rinnovo ogni cinque anni. La pubblicazione può essere differita per un massimo di 30 mesi dalla presentazione della domanda per proteggere il carattere innovativo del design dalla concorrenza. L'IGE non verifica l'esistenza di design identici o simili. Prima di presentare la domanda, quindi, si raccomanda di effettuare un'analisi per verificare che il design sia disponibile; questa ricerca si può fare direttamente o con l'aiuto di un avvocato specializzato. Per proteggere i design all'estero ci sono tre opzioni:

- **Registrazione nazionale del design:** le domande di registrazione dei design si possono presentare agli enti nazionali per la protezione della proprietà intellettuale e sono soggette ai requisiti di legge del singolo Paese.
- **Registrazione regionale / europea:** le domande di registrazione dei design si possono presentare all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale con una richiesta unica che garantisce che il design venga registrato e offre una tutela in tutti i Paesi membri dell'UE.
- **Registrazione internazionale:** in base al sistema dell'Aia, le domande di registrazione del design si possono presentare all'OMPI. Il titolare del design può registrare il suo design in una delle 77 parti contraenti in 94 Paesi (inclusa la Svizzera) con un'unica domanda, che però viene valutata dalle autorità competenti in materia di design nei rispettivi Paesi.

[www.ige.ch](http://www.ige.ch) > Protezione > Design  
Protezione del design

### 3.4.4 Diritti d'autore

Il diritto d'autore protegge l'autore di opere letterarie e artistiche; entra in vigore automaticamente al momento della creazione dell'opera e non dev'essere registrato. I diritti d'autore durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Il primo titolare dei diritti d'autore è l'autore stesso; se però l'autore crea l'opera nell'esercizio di un'attività di lavoro dipendente, il primo titolare è il datore di lavoro. Sebbene non ci sia una procedura per la registrazione dei diritti d'autore, la Società cooperativa di autori, la SSA, tutela i diritti degli autori di opere teatrali e audiovisive in Svizzera e all'estero.

<https://ssa.ch/it/> > Profilo > Visione/Missione  
Società cooperativa di autori

## 3.5 PRESCRIZIONI E RESPONSABILITÀ RELATIVE AI PRODOTTI

Per ragioni di sicurezza e di sanità, di protezione dell'ambiente e dei consumatori e di rispetto delle norme nazionali e internazionali, in Svizzera i medicinali, i cosmetici, i detersivi, gli apparecchi elettrici ed elettronici, gli strumenti di misura e di peso, gli impianti di riscaldamento, i recipienti a pressione, i ciclomotori e altri prodotti sono sottoposti a regole particolari d'importazione e di vendita. Questi prodotti sono inoltre sottoposti alle prescrizioni di tutela dell'ambiente e dei consumatori e devono essere conformi agli standard nazionali e internazionali. Il legislatore decide, in base al potenziale di pericolosità dei prodotti, quali procedimenti di valutazione della conformità trovano applicazione; si va dal controllo autonomo (ad es. per le macchine) alla valutazione da parte di organismi di valutazione della conformità indipendenti e riconosciuti dal governo (ad es. per le apparecchiature a pressione) fino all'autorizzazione statale (ad es. per i medicinali).

Gli accordi sul mutuo riconoscimento della valutazione di conformità (in inglese: Mutual Recognition Agreements - MRA) sono uno strumento importante sotto il profilo politico-commerciale, riconosciuto anche nell'ambito OMC, al fine di eliminare gli ostacoli al commercio in un ambito regolamentato dallo Stato. Se le prescrizioni relative ai prodotti dei due Stati si equivalgono, è sufficiente una valutazione della conformità svolta nel Paese di esportazione, secondo le prescrizioni valide in tale Paese, anche per commercializzare il prodotto in questione nell'altra parte contraente. L'MRA più importante sotto il profilo politico-economico è quello dell'Unione Europea (marchio CE, Conformité Européenne). I requisiti per la sicurezza e la salute sono determinati da leggi e regolamenti. Per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, la Svizzera ha acquisito gran parte della normativa dell'Unione europea (UE), in modo da non avere più barriere in questo settore di mercato per le esportazioni e le importazioni da/verso l'UE.

Inoltre, dal 1° luglio 2010 viene applicato all'UE il cosiddetto principio Cassis de Dijon. Molti prodotti provenienti dall'UE/SEE, che in precedenza dovevano essere prodotti, riconfezionati o rie-tichettati unicamente per il mercato svizzero, ora possono essere importati più facilmente e senza ostacoli tecnici, a condizione che soddisfino le normative dei rispettivi Paesi dell'UE o del SEE e che siano commercializzati legalmente. Il diritto svizzero, in materia di responsabilità di fatto dei prodotti, corrisponde in larga misura alle regole in vigore nell'UE. Il produttore risponde dei danni causati da un prodotto difettoso, indipendentemente dal fatto che si sia reso colpevole di negligenza o meno. In Svizzera, questa responsabilità si applica a tutti i prodotti commercializzati dal 1994 in poi.

I seguenti paragrafi affrontano le prescrizioni di alcune importanti categorie di prodotti. A causa del vasto numero di leggi e ordinanze, in casi specifici si rendono necessari chiarimenti dettagliati.

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Lavoro > Sicurezza dei prodotti  
Normativa sulla sicurezza dei prodotti

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica  
Ostacoli tecnici al commercio

[www.snv.ch](http://www.snv.ch) > Services > Switec-Infocenter  
Norme: switec – Centro svizzero d'informazione per la normativa tecnica

[www.sas.admin.ch](http://www.sas.admin.ch)  
Accreditamento: Servizio di accreditamento svizzero (SAS)

### 3.5.1 Derrate alimentari

L'ordinanza svizzera sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) contiene rigide prescrizioni concernenti la dichiarazione. Tutti gli ingredienti devono essere indicati con il nome sulle confezioni o etichette di derrate alimentari preconfezionate, seguendo un ordine decrescente in funzione della quantità. Le derrate alimentari che non sono riportate in un'ordinanza necessitano dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). L'approvazione è obbligatoria per prodotti alimentari, additivi e agenti di trasformazione che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono o sono stati ottenuti da tali organismi e che sono destinati per l'offerta ai consumatori. La presenza di OGM è tollerata se il contenuto di un ingrediente non eccede lo 0,9%. Tutti gli altri prodotti necessitano di approvazione. I valori nutrizionali e le indicazioni sulla salute devono essere conformi alle disposizioni di legge conformemente all'OCDerr. Nessun prodotto alimentare che è in commercio come alimento o alimento speciale può attribuirsi doti di guarigione. I prodotti con doti di guarigione sono dei medicinali e necessitano dell'autorizzazione da parte di Swissmedic (v. par. 3.5.2).

Il Parlamento ha approvato una risoluzione speciale per le derrate alimentari in merito al principio Cassis de Dijon: gli alimenti stranieri che non soddisfano completamente le norme tecniche svizzere devono essere approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)  
Informazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

**Il rilascio di una licenza per un nuovo prodotto farmaceutico presso Swissmedic, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, dura mediamente pochi mesi, con l'esclusione dei tempi interni aziendali di elaborazione. Il sistema di registrazione svizzero è tra i più veloci al mondo.**

### 3.5.2 Prodotti farmaceutici

La produzione e distribuzione di medicinali in Svizzera sono soggette al rilascio di una licenza. Il rilascio di una licenza per un nuovo prodotto farmaceutico presso Swissmedic, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, dura mediamente pochi mesi, con l'esclusione dei tempi interni aziendali di elaborazione. Il sistema di registrazione svizzero è tra i più veloci al mondo. Un esame normale e una domanda di omologazione per un medicinale per uso umano con un nuovo ingrediente attivo costano 80'000 franchi svizzeri (un medicinale con un principio attivo noto con carattere di innovazione costa 30'000 franchi svizzeri).

I requisiti per il rilascio di una licenza sono molto simili a quelli in vigore nell'UE e ciò semplifica il deposito simultaneo dei dossier in Svizzera e nell'UE. La registrazione in Svizzera gode di una certa notorietà internazionale, grazie alla reputazione scientifica del Paese, ai suoi criteri rigidi e ai prestigiosi ospedali noti per i test clinici. La procedura accelerata «fast track» permette di prendere delle decisioni veloci (entro 140 giorni, con l'esclusione dei tempi interni aziendali di elaborazione), malgrado esami rigorosi, per quanto riguarda il rilascio di una licenza per medicinali d'importanza vitale, per esempio per curare l'AIDS o l'Alzheimer.

[www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch)  
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

### 3.5.3 Dispositivi medici

In Svizzera, le norme sui dispositivi medici si basano principalmente sulla legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer), l'Ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed), l'Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (OClin). Per quanto riguarda i dispositivi medici, in Svizzera vengono applicate le stesse regole dell'UE. Grazie ai contratti bilaterali, viene consentito il libero scambio di dispositivi medici realizzati da produttori svizzeri verso l'Unione Europea, gli Stati membri dell'AELS e la Turchia. Un fornitore di apparecchiature mediche desideroso di commercializzare i propri prodotti in Svizzera deve essere in grado di dimostrare, su domanda delle autorità, che questi soddisfino i requisiti essenziali delle direttive europee e che abbiano superato un'adeguata procedura di valutazione per quanto riguarda la loro conformità alle direttive europee.

I dispositivi medici che portano il marchio CE di un laboratorio europeo riconosciuto sono considerati conformi in Svizzera, a condizione che l'informazione relativa al prodotto sia interamente redatta in tre lingue (tedesco, francese, italiano). Un produttore impiantato in Svizzera può apporre il marchio «CE» sui propri dispositivi medici e venderli sul mercato svizzero o esportarli nell'UE, AELS o in Turchia. Alcuni di questi Stati richiedono anche la registrazione di certi dispositivi medici e dei loro produttori presso le autorità nazionali, in aggiunta al marchio CE. Alcuni Stati non UE richiedono per i dispositivi medici i certificati di esportazione dal Paese di origine. Le ditte svizzere possono richiedere tali certificati a Swissmedic.

[www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) > Dispositivi medici > Regolamentazione dei dispositivi medici  
Leitfaden zur Medizinproduktregulierung

## 3.6 SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

### 3.6.1 Costruzione e pianificazione del territorio

Una regolamentazione progressiva in materia di salvaguardia del territorio e dell'ambiente assicura in Svizzera la coesistenza ordinata di spazi economici densamente popolati e di regioni naturali ed agricole. In Svizzera la forte concentrazione demografica ha favorito la presa di coscienza sia delle esigenze dell'ambiente che dell'evoluzione dell'edilizia. Le aree di insediamento rappresentano solo il 7,5% della superficie totale della Svizzera. Nell'Altopiano la percentuale è del 16,0% (più del doppio della media nazionale), mentre nelle regioni alpine è nettamente al di sotto della media. Gli immobili destinati alle imprese di servizi e alle industrie possono essere costruiti soltanto in zone specifiche. Le regole in materia di costruzione e di pianificazione dipendono dai cantoni che rilasciano le licenze di costruzione. La durata della procedura da seguire dipende dal tipo di progetto d'investimento. Per gli edifici industriali, occorre ottenere un'approvazione dei progetti e un'autorizzazione di esercizio a tutela della sicurezza sul lavoro.

Per progetti di costruzione privi di problemi, come ad es. quelli di tipo industriale-commerciale senza particolare grado di difficoltà e senza la necessità di ulteriori chiarimenti o permessi speciali, di regola occorrono pochi mesi, a condizione che non vi siano circostanze che possano dare adito a ricorsi/reclami per la costruzione. Possono esserci delle differenze da cantone a cantone.

È possibile ottenere informazioni sulle superfici commerciali, sugli immobili disponibili e sulle formalità amministrative presso i servizi di promozione economica dei cantoni (fare riferimento al capitolo 15.2). Tali servizi possono anche avviare ed eventualmente coordinare le procedure amministrative.

Per l'acquisto di fondi da parte di persone residenti all'estero vigono norme speciali in base alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (Lex Koller). In virtù di queste disposizioni, per l'acquisto di fondi soggetti a permesso è necessaria un'autorizzazione da parte delle competenti autorità cantonali.

Nel 2012, accogliendo l'Iniziativa sulle abitazioni secondarie, gli elettori svizzeri si sono dichiarati favorevoli a limitare la costruzione di abitazioni secondarie. Concretamente, questo significa che la quota di abitazioni secondarie è limitata al 20% per ogni comune. La Legge federale sulle abitazioni secondarie (LASEC) concretizza l'articolo costituzionale ed è in vigore dal 1° gennaio 2016.

[www.are.admin.ch](http://www.are.admin.ch)  
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

### 3.6.2 Ambiente

La legislazione svizzera sull'ambiente corrisponde ampiamente a quella dell'UE, e si fonda sul principio della cooperazione, così come le misure di protezione che essa ispira. In collaborazione con il settore privato sono realizzate soluzioni che vanno a vantaggio sia dell'attività economica sia della natura. Le misure adottate sono considerate esemplari a livello internazionale. Per fondare e sfruttare impianti industriali o commerciali, occorre tener conto delle diverse regolamentazioni federali e cantonali. A livello nazionale, sono particolarmente importanti le leggi federali sulla protezione dell'ambiente, che controllano l'inquinamento delle acque e la tutela della natura e del patrimonio culturale. La legge federale sulla protezione dell'ambiente verte sull'inquinamento dell'aria e del suolo, sul rumore, sulle radiazioni non ionizzanti, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose per l'ambiente. Essa si fonda sul principio della precauzione (i danni all'ambiente devono essere limitati il più possibile) e sul principio secondo cui il costo per evitare questi danni deve essere riversato su colui che inquina. Le emissioni sono limitate da valori soglia e da disposizioni sulla costruzione, sull'equipaggiamento, sul trasporto e sull'esercizio. La tecnica da utilizzare per il controllo dell'inquinamento non è prescritta. Le imprese dispongono di determinate scadenze per intraprendere opere di risanamento e possono, quindi, stabilire da sole come e quando fare i necessari investimenti.

Un esame dell'impatto ambientale è richiesto durante l'intero progetto di pianificazione, di costruzione e di modifica di impianti che possono avere conseguenze rilevanti sull'ambiente. Questi strumenti di prevenzione sul piano ecologico si applicano solo a progetti concreti nell'ambito della procedura ordinaria d'autorizzazione nella fase della costruzione e della pianificazione. La lista degli impianti sottoposti a un esame dell'impatto ambientale si trova nelle normative; oltre agli impianti per la produzione di energia e di trasporto, essa comprende gli impianti industriali particolarmente inquinanti.

[www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch)  
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

[www.bafu.admin.ch/uvp](http://www.bafu.admin.ch/uvp)  
Esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)